



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 21 settembre 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 settembre 1965, n. 1731.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Varese Pag. 4730

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 settembre 1965, n. 1732.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Venezia Pag. 4733

1966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1966, n. 716.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano Pag. 4736

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 agosto 1966, n. 717.

Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione per il finanziamento di un posto di professore di ruolo convenzionato presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna Pag. 4736

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1966, n. 718.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione, in San Vito Chietino (Chieti) Pag. 4737

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1966, n. 719.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco, nel comune di Sirmione (Brescia) Pag. 4738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1966, n. 720.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Monte, in Saludecio (Forlì) Pag. 4738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1966, n. 721.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Croce, nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna) Pag. 4738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1966, n. 722.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Martino con quella dei SS. Pietro e Giorgio nel comune di Piovà Massaia (Asti) Pag. 4738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 agosto 1966, n. 723.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Gregorio Magno, nel comune di Castell'Azzara con la Parrocchia di Santa Caterina V. M., nel comune di Sorano (Grosseto) Pag. 4738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 agosto 1966, n. 724.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giorgio M., nel comune di Albenga (Savona) Pag. 4738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 agosto 1966, n. 725.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Religiose Terziarie Francescane Missionarie della Madre del Divin Pastore Pag. 4738

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Piano di Sorrento (Napoli) Pag. 4738

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cordenons. Pag. 4739

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa «Progresso del Mezzogiorno», con sede in Cervinara (Avellino), e nomina del commissario liquidatore. Pag. 4740

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa «La Partenìa», con sede in Avellino, e nomina del commissario liquidatore Pag. 4740

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per il Friuli-Venezia Giulia per l'edilizia economica e popolare Pag. 4741

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1966.

Rinnovazione del Consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano» Pag. 4741

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4742

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4742

Autorizzazione al comune di Baragiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 4742

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del progetto integrativo del piano di zona per il comprensorio Stella del comune di Livorno Pag. 4742

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4742

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per esami a ventisei posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili Pag. 4743

Ministero delle finanze: Concorso per esami a centottantatre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali Pag. 4746

Ministero della difesa: Nomina della Commissione esaminatrice del concorso straordinario a ventuno posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo chimici e ruolo fisici Pag. 4752

Ufficio medico provinciale di Forlì: Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì Pag. 4752

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 235 DEL 21 SETTEMBRE 1966:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa del nuovo catasto terreni della provincia di Massa-Carrara.

(5664)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1731.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Varese una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale «N. Gorini» di Varese è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

- applicato ai servizi amministrativi (biennale) 2 sezioni;
- addetto alla segreteria d'azienda (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

- a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
- b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
- c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
- d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubbli-

ca istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esami di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dello Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonché tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino Scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

- 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 56.400.000;
- 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
- 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
- 4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione

della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO
LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 77. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « N. Gorini » di Varese

N. 2 Sezioni per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
N. 1 Sezione per addetto alla segreteria d'azienda (triennale) per complessive classi n. 7

Qualifica	Numero dei posti
<i>Personale di ruolo</i>	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo A)	4
3. Segretario economo	1
4. Applicati	2
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	3

Personale incaricato

8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 151 settimanali

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 settembre 1965, n. 1732.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Venezia una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale « Vendramin Carner » di Venezia è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
addetto alla contabilità d'azienda (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovrintende all'andamento didattico e disciplinare dello Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonché tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marine, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino Scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

- 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 49.600.000;
- 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
- 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
- 4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO
LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1966
Atti di Governo, registro n. 205, foglio n. 78. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Vendramin Carner » di Venezia

N. 1 Sezione per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 Sezione per addetto alla contabilità d'azienda (triennale).
per complessive classi n. 6

Qualifica	Numero dei posti
<i>Personale di ruolo</i>	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo A)	3
3. Segretario economo	1
4. Applicati	2
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	2

Personale incaricato

8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 144 settimanali

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1966, n. 716.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

13) Dermatologia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 108. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 agosto 1966, n. 717.

Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione per il finanziamento di un posto di professore di ruolo convenzionato presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, n. 1105, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 28 settembre 1959, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di Puericoltura presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Bologna il 30 maggio 1966, con la quale viene modificata la convenzione stipulata il 28 settembre 1959 — approvata e resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, numero 1105 — per il finanziamento di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di Puericoltura presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna; nel senso che — ferme restando tutte le clausole della convenzione istitutiva — il predetto posto di professore di ruolo, dopo la prima copertura, potrà essere destinato, su deliberazione della Facoltà interessata, ad altro insegnamento della Facoltà stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 12 agosto 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 11. — DI PRETORO

Rep. n. 1038

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Atto aggiuntivo alla convenzione 28 settembre 1959, repertorio n. 649, istitutiva di un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di puericoltura nella Facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasei (1966), oggi 30 (trenta) del mese di maggio, alle ore 10,15, in comune e città di Bologna, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33; davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Bologna, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università predetta, in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume 5° della raccolta; alla presenza dei testimoni noti ed idonei, signori:

Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna, ed ivi domiciliato, funzionario;

Fiore dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna ed ivi domiciliato, impiegato; si sono personalmente costituiti i signori:

Bianchini avv. Michele, nato ad Andria (Bari) il 12 marzo 1911 e domiciliato a Bologna, direttore generale della Banca Popolare di Bologna e Ferrara, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Banca Popolare di Bologna e Ferrara, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Banca stessa nella seduta del giorno 11 maggio 1966, il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A);

Alvisi prof. Silvio, nato a Imola (Bologna) il 2 maggio 1882, e domiciliato a Bologna, pensionato, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste di consigliere del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna in rappresentanza del Consorzio stesso, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione di detto ente nella seduta dell'11 maggio 1966, il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera B);

Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale agisce ed interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualità di rettore-presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna e quindi di legale rappresentante della medesima, a ciò debitamente autorizzato dallo stesso Consiglio nella riunione del giorno 22 gennaio 1966, il cui verbale, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera C); tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso

che con atto in data 28 settembre 1959, repertorio n. 649, e registrato a Bologna, Atti pubblici, il 2 ottobre 1959, al n. 448, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, n. 1105, la Banca Popolare di Bologna e Ferrara e il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna si obbligarono a versare all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di puericoltura, istituito con il medesimo atto, un contributo di L. 1.500.000 ciascuno, nonchè la somma occorrente ad integrare la differenza che venisse a risultare in seguito a miglioramenti economici e di carriera, rispettivamente nella misura del 40% a carico della Banca e del 60% a carico del Consorzio, ed infine, a intero carico del Consorzio, l'ulteriore somma corrispondente al 20% annuo degli assegni spettanti al titolare del posto di ruolo in oggetto al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto stesso;

che in convenzioni successivamente stipulate per l'istituzione di cattedre è stata prevista la facoltà di destinare ad altra materia il posto di ruolo convenzionato dopo la sua prima copertura;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, nella seduta del 16 dicembre 1965, il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera D), ha espresso

parere favorevole alla proposta del titolare della cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica di modificare la convenzione istitutiva della cattedra di puericoltura con la stipulazione di apposito atto aggiuntivo, il quale preveda appunto che il posto di ruolo predetto possa venire assegnato anche ad altro insegnamento diverso dalla puericoltura, dopo la prima copertura del posto stesso;

che il Senato accademico, i Consigli di amministrazione della Università e del Consorzio, rispettivamente nelle sedute del 15 gennaio, 22 gennaio e 11 maggio 1966, i cui verbali, in estratto per copia autentica, sono allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere E), C) e B), hanno espresso, ciascuno per quanto di loro competenza, parere favorevole alla predetta proposta, approvando il relativo schema di convenzione; tutto ciò premesso e confermato i signori comparenti, in esecuzione della loro volontà personale e di quella degli enti che rispettivamente rappresentano convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di Puericoltura presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna, come da convenzione 28 settembre 1959, repertorio n. 649, rimanga per qualsiasi ragione scoperto, la Facoltà di medicina e chirurgia può destinare il posto stesso anche ad altra materia di insegnamento.

Art. 2.

Il presente atto ha valore ed effetto di atto aggiuntivo alla suddetta convenzione 28 settembre 1959, repertorio n. 649, stipulata fra l'Università degli studi di Bologna, la Banca Popolare di Bologna e Ferrara e il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna, la quale rimane ferma e inalterata in ogni altra sua parte.

Art. 3.

Il presente atto, che è stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, è esente da tassa di registro, a' sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, che a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volontà dei rispettivi enti rappresentati e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato a rogare i contratti dell'Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di numero 2 (due) fogli di carta bollata, scritti su facciate 7 (sette) e parte della 8ª (ottava).

F.to Michele BIANCHINI

» Silvio ALVISI

» Felice BATTAGLIA

» Giovanni RICCI, teste

» Adriano FIORE, teste

» dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, uff. rogante

Registrato a Bologna il 1° giugno 1966. Atti pubblici numero 1398 gratis.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1966, n. 718.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione, in San Vito Chietino (Chieti).

N. 718. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione, in San Vito Chietino (Chieti).

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966

Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 55. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1966, n. 719.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco, nel comune di Sirmione (Brescia).

N. 719. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 2 agosto 1965, integrato con dichiarazione del 17 novembre successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco, in frazione Colombare del comune di Sirmione (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 54. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1966, n. 720.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Monte, in Saludecio (Forlì).

N. 720. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Monte, in Saludecio (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 56. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1966, n. 721.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Croce, nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna).

N. 721. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 25 settembre 1965, integrato con due dichiarazioni del 18 ottobre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Croce, in frazione Croce del comune di Casalecchio di Reno (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 57. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1966, n. 722.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Martino con quella dei SS. Pietro e Giorgio nel comune di Piovà Massaia (Asti).

N. 722. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Asti in data 21 febbraio 1966, relativo all'unione perpetua « aequae principalis » della Parrocchia di San Martino, in frazione Castilvero di Asti del comune di Piovà Massaia (Asti), con la Parrocchia dei SS. Pietro e Giorgio, nel medesimo Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 58. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 agosto 1966, n. 723.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Gregorio Magno, nel comune di Castell'Azzara con la Parrocchia di Santa Caterina V. M., nel comune di Sorano (Grosseto).

N. 723. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'amministratore apostolico di Sovana-Pitigliano in data 10 dicembre 1965, integrato con postilla senza data, relativo alla unione perpetua « aequae principalis » della Parrocchia di San Gregorio Magno, in frazione Sforzesca del comune di Castell'Azzara (Grosseto), con la Parrocchia di Santa Caterina V.M., in frazione San Giovanni delle Contee del comune di Sorano (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 51. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 agosto 1966, n. 724.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giorgio M., nel comune di Albenga (Savona).

N. 724. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga in data 2 luglio 1964, integrato con dichiarazione del 18 maggio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giorgio M., in frazione Campochiesa del comune di Albenga (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 59. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 agosto 1966, n. 725.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Religiose Terziarie Francescane Missionarie della Madre del Divin Pastore.

N. 725. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Religiose Terziarie Francescane Missionarie della Madre del Divin Pastore.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 60. — DI PRETORO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Piano di Sorrento (Napoli).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Piano di Sorrento (Napoli), al quale la legge assegna 20 membri, risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da 11 consiglieri appartenenti ad una lista civica eterogenea e da 9 appartenenti a due distinti raggruppamenti politici.

Il sindaco e gli assessori furono eletti nell'ambito del gruppo consiliare di maggioranza assoluta ma, in prosieguo di tempo, per i gravi contrasti insorti, tre componenti di questo, tra cui 2 assessori effettivi, si dichiarano indipendenti.

Si capovolveva, di conseguenza, l'originario rapporto di forze tra gli opposti schieramenti e veniva a determinarsi una situazione difficile che non poteva non influire negativamente sulla funzionalità dell'amministrazione.

La crisi, già manifestatasi attraverso la presentazione di varie mozioni di sfiducia all'amministrazione, scoppiava apertamente quando, nella seduta del 21 marzo 1966, il Consiglio comunale non approvava il bilancio di previsione per l'esercizio 1966, sottoposto all'esame del civico Consesso soltanto a seguito di reiterati e pressanti inviti rivolti dall'organo di vigilanza.

Nella stessa seduta il Consiglio comunale prendeva atto delle dimissioni rassegnate da un assessore effettivo e non provvedeva, successivamente, a sostituirlo, malgrado formali e ripetuti inviti da parte del prefetto di Napoli.

Attesa la situazione determinatasi, il sindaco rassegnava le dimissioni dalla carica, di cui il Consiglio comunale prendeva atto nella seduta dell'8 giugno 1966, senza poter procedere alla conseguente sostituzione essendo venuto meno il numero legale dei presenti.

Nella seduta di seconda convocazione, tenutasi il 18 giugno 1966, il Consiglio comunale deliberava, all'unanimità, « di soprassedere alla votazione per l'elezione del sindaco, in attesa delle dimissioni della residua parte della Giunta in carica », dimissioni, peraltro, già ripetutamente richieste.

Allo scopo di evitare il perpetuarsi di una inammissibile situazione di carenza dei poteri locali ed al fine di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto in data 22 giugno 1966 fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e l'integrazione della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti; infatti, le due adunanze del Consiglio comunale indette per il giorno 25 giugno 1966 (in prima convocazione) e per il giorno 26 stesso mese (in seconda convocazione), andavano deserte per difetto del numero legale dei consiglieri presenti.

Con ciò veniva acquisita la chiara ed assoluta certezza della impossibilità, da parte del Consiglio comunale di Piano di Sorrento, di raggiungere un'intesa per l'assolvimento del fondamentale dovere della reintegrazione degli organi di amministrazione mancanti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante forma e diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 28 giugno 1966, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Piano di Sorrento in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 luglio 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. III.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Piano di Sorrento ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del dott. Corrado Catenacci.

Roma, addì 3 settembre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Piano di Sorrento (Napoli), non ha provveduto ad eleggere il sindaco e ad integrare la Giunta municipale, neglignendo così un

preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 luglio 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Piano di Sorrento è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Corrado Catenacci, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(7381)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cordenons.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In base ai risultati delle elezioni del 22 novembre 1964, i venti seggi che la legge assegna al Consiglio comunale di Cordenons furono ripartiti fra vari gruppi di diversa ispirazione politica e singolarmente privi di una decisiva consistenza numerica.

In tale situazione, gli organi di amministrazione risultarono espressi da una coalizione composta di tredici elementi.

In seno ad essa, però, nello scorso mese di aprile, insorgevano gravi dissensi culminati nella defezione di tre consiglieri.

Venuta così meno l'intesa maggioritaria, il Consiglio comunale, riunitosi il 16 aprile u. s., non riuscì ad approvare il bilancio per l'esercizio in corso cosicché, al termine della seduta consiliare, il sindaco e gli assessori rassegnarono le dimissioni.

L'organo consiliare ne prese atto il 10 maggio ma nelle due successive adunanze del 6 e del 13 giugno — rispettivamente di prima e di seconda convocazione — non fu in grado di provvedere alla sostituzione degli organi dimissionari, per mancanza del numero legale degli intervenuti.

Il vice prefetto circondariale di Pordenone, allora, con lettera del 15 giugno, notificata a tutti i consiglieri, invitò il Consiglio a procedere, senza indugi, all'elezione degli organi di amministrazione nonché all'approvazione del bilancio 1966, espressamente avvertendo che il mancato adempimento degli obblighi sanciti dagli articoli 4 e 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, avrebbe reso inevitabile la proposta per lo scioglimento dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Peraltro, nemmeno tale intervento ottenne esito positivo, in quanto l'adunanza consiliare, indetta per il 20 giugno u. s., risultò deserta essendo intervenuti soltanto otto dei venti consiglieri.

Parimente infruttuosa fu la successiva riunione consiliare del 2 luglio, alla quale intervennero soltanto 9 consiglieri, nonostante fosse stata rinnovata la diffida a provvedere, a scanso delle sanzioni previste dal su citato art. 323.

Pertanto, il vice prefetto circondariale, ritenendo acquisita la prova dell'incapacità del Consiglio comunale di provvedere al primario adempimento della ricostituzione degli organi di amministrazione, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, a norma del predetto articolo 323, disponendo, nel contempo, la sospensione di esso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto Consiglio, malgrado il formale richiamo del vice prefetto circondariale, ha persistito nel violare un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge — qual'è quello relativo all'elezione del sindaco e della Giunta — e che la conseguente paralisi funzionale che travaglia l'organo consiliare costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, a tale antigiuridica situazione.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 10 agosto 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Cordenons ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Carlo Pino, vice prefetto.

Roma, addì 3 settembre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del vice prefetto circondariale di Pordenone, il Consiglio comunale di Cordenons non ha provveduto a sostituire il sindaco e gli assessori dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 agosto 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cordenons è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto, dott. Carlo Pino, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(7382)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa «Progresso del Mezzogiorno», con sede in Cervinara (Avellino), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati alla Società cooperativa «Progresso del Mezzogiorno», con sede in Cervinara (Avellino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa «Progresso del Mezzogiorno», con sede in Cervinara (Avellino), costituita per rogito notaio Pasquale Clemente in data 11 novembre 1962; è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Angelo Giannelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1966

Il Ministro: Bosco

(6873)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa «La Partenia», con sede in Avellino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati alla Società cooperativa «La Partenia», con sede in Avellino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa «La Partenia», con sede in Avellino, costituita per rogito notaio Domenico Sarno in data 3 maggio 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Angelo Giannelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1966

Il Ministro: Bosco

(6872)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per il Friuli-Venezia Giulia per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale 466 in data 15 gennaio 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste, la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera 25 giugno 1966, n. 42, con la quale il provveditore alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia ha designato il dott. Mario Mancini, direttore di divisione dell'A.C., a ricoprire l'incarico di segretario della predetta Commissione, in sostituzione del dottor Giuseppe Rossi, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sopraindicata sostituzione;

Decreta:

Il dott. Mario Mancini, direttore di divisione dell'A.C. in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste è nominato segretario della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dottor Giuseppe Rossi, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1966

(7002)

Il Ministro: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1966.

Rinnovazione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Ritenuta la necessità di rinnovare il Consiglio generale del predetto Ente, ai sensi dell'art. 6 del relativo statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, delle Organizzazioni e degli Enti interessati;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, è composto, oltre che dal presidente e dai vice presidenti, dai seguenti membri:

Gambelli dott. Enrico e Azzaretto cav. lav. dottor Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Carenini dott. Egidio, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Arpesani ambasciatore Giustino, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Tomasone dott. Guido, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Rossi dott. Aristide, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Ferrante dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Nale ing. Luigi, in rappresentanza del Ministero del bilancio;

Rossetti dott. ing. Aldo, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Ripamonti on. dott. Camillo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gatto dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Mazzarella dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Grillo dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Flore dott. Vito Dante, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Di Paolo gr. uff. dott. Alfonso, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Brunsoni avv. Alfredo, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Milano;

Cherubini dott. Vasco, Crosti dott. ing. Giuseppe, D'Orsi Ruggero e Montagnani Marelli dott. Piero, in rappresentanza del comune di Milano;

Radice Fossati gr. uff. ing. Eugenio, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Romei Roberto e Polotti Giulio, in rappresentanza dei lavoratori;

Carmina ing. Rosario e Manfrin rag. Raffaello, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Borletti dott. Senatore, Petrelli ing. Ivo e Vittadini dott. Carlo, in rappresentanza degli industriali;

Secondi comm. rag. Piero, Allegrini on. dott. ingegnere Fabio e Venino dott. Carlo, in rappresentanza degli agricoltori;

Testori comm. Edoardo, Aldovisi ing. Adolfo e Roviola comm. Edoardo, in rappresentanza dei commercianti;

Dosi on. avv. Mario, in rappresentanza degli artigiani;

Amadori comm. rag. Ennio e Girola Angelo, in rappresentanza degli espositori;

Sioli comm. Giuseppe e Tridenti Pozzi cav. del lavoro Claudio, in rappresentanza dei commissari merceologici;

Nicocelli Stefano, in rappresentanza dei dipendenti dell'Ente.

Il Consiglio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(7158)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Vaglio Basilicata (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.949.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7285)

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Banzi (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.846.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7175)

Autorizzazione al comune di Baragiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Baragiano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.427.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7287)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto integrativo del piano di zona per il comprensorio Stella del comune di Livorno

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1966, n. 660, è stato approvato il progetto integrativo del piano di zona per il comprensorio Stella del comune di Livorno.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7083)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 20 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	624,01	624,15	624,18	624,03	624,10	624,08	624,18	624 —	624,08	624,15
\$ Can.	579,74	579,60	579,75	579,50	579,20	579,50	579,80	580 —	579,50	579,70
Fr. Sv.	144,21	144,23	144,15	144,195	144,10	144,21	144,19	144,20	144,21	144,19
Kr. D.	90,32	90,34	90,37	90,37	90,30	90,34	90,375	90,30	90,34	90,35
Kr. N.	87,30	87,32	87,35	87,32	87,30	87,33	87,34	87,30	87,33	87,35
Kr. Sv.	120,80	120,85	120,87	120,83	120,80	120,82	120,85	120,80	120,82	120,85
Fol.	172,38	172,40	172,32	172,27	172,30	172,37	172,29	172,40	172,37	172,32
Fr. B.	12,49	12,50	12,505	12,4975	12,49	12,50	12,4975	12,50	12,50	12,50
Franco francese	126,77	126,72	126,61	126,56	126,60	126,72	126,53	126,75	126,72	126,58
Lst.	1740,43	1741,95	1742,05	1741,425	1741,25	1740,70	1741,74	1740,50	1740,70	1741,75
Dm occ.	156,46	156,50	156,46	156,365	156,35	156,49	156,32	156,45	156,49	156,40
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,17625	24,12	24,18	24,1805	24,17	24,18	24,185
Escudo Port.	21,69	21,70	21,70	21,73	21,75	21,71	21,6975	21,70	21,71	21,71
Peseta Sp.	10,41	10,42	10,41	10,425	10,40	10,42	10,419	10,42	10,42	10,425

Media dei titoli del 20 settembre 1966

rendita 5 % 1935	103,95	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,425	» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,10	» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,525	» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,875	» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,825	» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,10	» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
		B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1966

1 Dollaro USA	624,105	1 Franco belga	12,497
1 Dollaro canadese	579,65	1 Franco francese	126,545
1 Franco svizzero	144,192	1 Lira sterlina	1741,582
1 Corona danese	90,372	1 Marco germanico	156,342
1 Corona norvegese	87,37	1 Scellino austriaco	24,178
1 Corona svedese	120,84	1 Escudo Port.	21,714
1 Fiorino olandese	172,28	1 Peseta Sp.	10,422

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a ventisei posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 19 luglio 1957, n. 588;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 723;
Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, nonché il decreto in ministeriale 7 dicembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1966;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a ventisei posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) sia fornito del diploma di laurea in giurisprudenza;
B) abbia compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue;

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni cinquantacinque nei confronti degli invalidi di guerra e categorie assimilate, iscritti nel ruolo di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, degli invalidi per servizio, iscritti nell'elenco di cui all'art. 4 legge 24 febbraio 1953, n. 142, dei mutilati ed invalidi civili nonché delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi contemplati dall'art. 3 legge 3 giugno 1950, n. 375, modificato con legge 5 marzo 1963, n. 367, e dall'art. 3 legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso, nonché del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) sia cittadino italiano;

D) sia di buona condotta;

E) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

F) non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ne sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lett. d) del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56 lett. d) della legge n. 90 del 1961;

G) sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 6 primo comma.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, presentare all'Archivio notarile distrettuale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato, domanda in carta legale da L. 400 diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili Ufficio terzo archivi notarili.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di lire millecinquecento (L. 1500) eseguito presso un Archivio notarile distrettuale.

Nella domanda di ammissione, da compilarsi secondo lo schema allegato al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza abituale e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbiano riportato o meno condanne penali;

5) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e della Università in cui lo stesso è stato conseguito;

6) se e quali servizi abbiano prestato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'Archivio notarile accerta che le domande siano in regola col bollo, corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso e complete delle prescritte dichiarazioni, vi appone - a margine - la data di presentazione in tutte lettere con la sua firma e ne cura l'iscrizione in protocollo, trasmettendole quindi senza indugio al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 4, comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili, nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello della prova orale da ciascuno di essi sostenuta, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, nonché quello atto a comprovare l'eventuale possesso del titolo di cui all'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588.

A tal fine:

gli ex combattenti e categorie equiparate dovranno produrre, in carta legale, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922 o alla circolare n. 487 del Giornale militare ufficiale del 1937 o alla circolare 1° gennaio 1953 n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito o alla circolare 8 luglio 1948 n. 20286/od. 6 della Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero alla circolare 3 luglio 1948, numero 27200/om. dello Stato Maggiore della Marina;

I reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta legale, rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati e gli invalidi (militari e civili) di guerra e categorie equiparate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato Mod. 69 rila-

sciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o dalla competente Direzione provinciale del tesoro ovvero la dichiarazione di invalidità rilasciata in carta libera dalla Rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G.

I mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione oppure il Mod. 69-ter, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità ovvero dalla competente Direzione provinciale del tesoro.

I mutilati e invalidi civili dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Gli orfani di guerra e categorie equiparate dovranno presentare un certificato rilasciato in carta legale dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra.

Le vedove di guerra dovranno presentare il Mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Gli orfani e le vedove dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendeva il caduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra e categorie equiparate dovranno produrre la dichiarazione Mod. 69 rilasciata in carta legale dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta legale del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile.

I figli dei mutilati e invalidi per servizio documenteranno la loro qualifica con certificato rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza e attestante che il genitore fruitore di pensione privilegiata.

I profughi e i rimpatriati di cui alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare la loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente Prefettura ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I coniugati e i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza e attestante la loro qualità.

I concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, rilasciato in carta legale dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato in carta legale dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza;

c) certificato, rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in al-

cuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere questa ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale;

e) certificato, rilasciato in carta legale da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta il disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Gli invalidi di guerra e categorie assimilate produrranno il certificato sanitario di cui agli articoli 6, n. 3, legge 3 giugno 1950, n. 375 e 4 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176. Tale certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale corre;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente Università attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In luogo del diploma o del predetto certificato sostitutivo, i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemeritenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

una copia in bollo del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati informati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano stati ancora chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati in carta legale dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere b), c), d), e), g), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno, valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1960, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 27 tariffa allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere c) ed f) nonché la copia integrale dello stato di servizio civile (stato matricolare) munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo.

Art. 8.

Ove il titolo di studio originale sia stato prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato detto

titolo originale nonchè tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso un certificato rilasciato in carta legale dalla competente Università.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi invece già depositato presso l'Ufficio archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza.

Art. 9.

L'esame di concorso consta:

a) di tre prove scritte sulle seguenti materie:

- 1) diritto privato;
- 2) diritto amministrativo;
- 3) ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

Ciascuna delle dette prove ha la durata di otto ore giornaliere.

b) di una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti:

diritto tributario con particolare riguardo alle tasse ed imposte indirette sugli affari; legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Le prove scritte ed orali si svolgeranno in Roma. Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse. L'ammissione alle prove orali verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 5 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

- 1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;
- 2) carta d'identità;
- 3) porto d'armi;
- 4) tessera postale;
- 5) passaporto;
- 6) patente automobilistica;
- 7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica Amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto sarà composta come segue:

un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari della carriera direttiva degli Archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore capo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva degli Archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore.

Art. 12.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 13.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'articolo 11 legge 19 luglio 1957, n. 588 e dell'art. 11 primo comma

della legge 5 ottobre 1962, n. 1539. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 14.

Il Ministero riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi con il trattamento economico spettante ai vice conservatori della carriera direttiva degli Archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 202 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e verranno assegnati in soprannumero agli Archivi notarili distrettuali più importanti.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro e con lo stesso provvedimento verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1966

p. Il Ministro: MISAST

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1966
Registro n. 29 Grazia e giustizia, foglio n. 230

TABELLA 1

Schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso da presentarsi al competente Archivio notarile.

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio terzo archivi notarili - ROMA.

Il sottoscritto nato a il residente a
(provincia di) in via
n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a ventisei posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili indetto il 1° agosto 1966.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

- (1) di essere cittadino italiano;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2)
- di non aver riportato condanne penali (3);
- di essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università di in data
- di non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (4);
- di accettare in caso di nomina qualsiasi residenza;
- di avere, nei riguardi degli obblighi militari, la seguente posizione

Si allega la quietanza.

(Data) firma del candidato (la firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale).

(1) Ove, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il candidato abbia superato il 32° anno di età, dovrà indicarsi il titolo che conferisce il diritto alla elevazione del suddetto limite massimo di età;

(2) ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

(3) ovvero indicare le eventuali condanne riportate;

(4) ovvero indicare quali servizi abbia prestato presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7023)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centottantatre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che nella qualifica di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, sono conferibili mediante pubblico concorso a centottantatre posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centottantatre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio della laurea in ingegneria civile od industriale conseguita in una Università od Istituto superiore di ingegneria dello Stato.

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria civile o industriale sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi, che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dello art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, sottoposti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i

mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A) al decreto di prorogazione 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e dalle voci da 4 a 10 della tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è prorogato, altresì a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonché per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13-maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato A) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego

presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;
l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;
la lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel programma d'esame.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio e della abilitazione prescritti per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere A), B), C), D), E), F) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

- 1) titolo di studio;
- 2) estratto dell'atto di nascita;
- 3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

- 1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
- 2) titolo di studio;
- 3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) certificato di godimento dei diritti politici;
- 3) certificato penale;
- 4) certificato medico;
- 5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiagati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, numero 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 467, nonché i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui allo art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonché i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonché le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra, dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimosterranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da lire 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi: computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati, come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, della autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al 9 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei Registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

- a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
- b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;
- c) tessera postale;
- d) porto d'armi;
- e) patente automobilistica;
- f) passaporto;
- g) carta di identità.

Art. 11.

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:

Topografia con elementi di geodesia:

nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica.

Triangolazioni geodetiche e topografiche.

Misura degli angoli, delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti.

Poligonazione e livellazione.

Rilevamento plano-altimetrico del terreno - Celerimensura.

Elementi di fotogrammetria; principali apparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi.

Compensazione degli errori.

Divisione dei terreni - Ripristino e rettifica dei confini - Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda:

Economia ed estimo:

nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime.

Elementi della teoria del valore applicata alle stime.

Fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria). Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici.

Principali industrie agrarie.

Beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto.

La teoria generale delle stime immobiliari: criteri e metodi di stima.

Stima dei terreni agrari e dei boschi.

Stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili.

Stima delle aziende industriali.

Cenni sulle stime speciali (espropriazione, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.).

Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte terza.

Costruzioni:

sollecitazioni semplici e composte;

travi semplici ed armate, reticolate, continue. Archi;

calcoli di stabilità delle varie strutture - Dei fabbricati;

muri di sostegno - Fondazioni;

scelta ed impiego dei materiali da costruzione. Composizione delle malte e dei conglomerati - Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione;

computi metrici, analisi dei prezzi, capitolato generale, capitolati speciali;

utilizzazione delle acque - Bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione e industriali.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

disposizioni del Codice civile relativo ai beni, alla proprietà, ai contratti;

nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità;

nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari; leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano. L'esame orale è integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed articolo 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle Finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1966
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 49

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al

ALLEGATO A

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari e del personale - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di) il e residente in (provincia di) via chiede di essere ammesso al concorso a centottantatre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o vizati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari (5)

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova orale della lingua

. li 19

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 55 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato e invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5861)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso straordinario a ventuno posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1966, con il quale è indetto un concorso straordinario per titoli ed esame-colloquio per la nomina di ventuno tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici (registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1966, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 178);

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sotto-notata Commissione esaminatrice del concorso straordinario per titoli ed esame-colloquio per la nomina di ventuno tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici, di cui alle premesse:

Presidente:

Gen. ispettore del Corpo del genio aeronautico, in s.p.e. Filippone Ugo.

Membri:

Col. del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, in s.p.e. Fedele Diego;

Col. del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, in s.p.e. Rosini Ezio;

Col. del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici, in s.p.e. Iannetti Vittorio;

Ten. col. del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici, in s.p.e. Marangoni Carlo.

Segretario:

Cap. del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità geofisici, in s.p.e. De Barbieri Luciano.

Art. 2.

Alla Commissione esaminatrice del concorso straordinario di cui al precedente art. 1, sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

Ten. col. del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici, in s.p.e. Marangoni Carlo, membro per la lingua tedesca;

Magg. dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo d'onore Nicolis Di Robilant Giovanni, per le lingue inglese e francese;
Cap. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in s.p.e. Carducci Armando, membro per la lingua spagnola.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1966
Registro n. 18 Difesa-Aeronautica, foglio n. 163

(6980)

**UFFICIO MEDICO PROVINCIALE
DI FORLÌ'**

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1966, n. 570 con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1287 in data 17 agosto 1966, con il quale venne modificata la predetta Commissione giudicatrice;

Considerato che il dott. Gaetano Di Stefano è impossibilitato a partecipare ai lavori concorsuali per motivi di servizio;

Visto il telegramma del Ministero della sanità in data 3 settembre 1966, n. 300.XII.II.C.32.12457 con il quale in sostituzione del predetto funzionario viene designato il dott. Giuseppe Spalatin, medico provinciale capo;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifichè;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 570 e n. 1287 citati nelle premesse, il dott. Gaetano Di Stefano, componente della Commissione giudicatrice di cui sopra, è sostituito dal dott. Giuseppe Spalatin, medico provinciale capo.

Forlì addì 6 settembre 1966

Il medico provinciale: ROBERTI

(7271)

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore